



***REGOLAMENTO DEGLI
ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA PARALIMPICA
EPP-EPSP***

Deliberato dal Consiglio Nazionale del CIP il 29.05.2018

Approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – UPS 0004965 del 15/06/2018





TITOLO I

Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP-EPSP)

Articolo 1 - Definizione

1. Sono Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (di seguito indicati anche EPP) le associazioni riconosciute dal CIP, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità promozionali e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CIP, delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) e nel rispetto della normativa sportiva antidoping NADO Italia. Il loro Statuto deve recepire e uniformarsi, ai fini del riconoscimento, alla legge, alle direttive e ai principi stabiliti dal CIP e dagli Organismi Internazionali competenti. Deve, in ogni caso, stabilire l'assenza dei fini di lucro e garantire l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.
L'approvazione dello Statuto da parte della Giunta Nazionale del CIP è requisito essenziale per l'efficacia delle norme statutarie ai fini sportivi.
2. Gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI che svolgono attività paralimpica possono essere riconosciuti dal CIP quali Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (di seguito indicati anche EPSP) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 43/2017 e dall'art. 32 del vigente statuto CIP e secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
3. Gli EPP e gli EPSP ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e/o società sportive. Se previsto dai rispettivi statuti, inoltre, partecipano alle attività degli EPP-EPSP anche singoli tesserati

Articolo 2 - Attività

1. Gli Enti di Promozione Sportiva (EPP-EPSP) promuovono e organizzano attività paralimpiche multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
 - a) Motorio – Sportive
 - 1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
 - 2) attività ludico-motorie e di avviamento allo sport, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 lett. d) dello Statuto del CIP;
 - 3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Discipline Sportive Paralimpiche, delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche o delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile che sarà emanato dal CIP.
 - b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva paralimpica. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore





nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPP-EPSP abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSP-FSNP e DSP – DSAP.

TITOLO II

Riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP – EPSP)

Articolo 3 - Requisiti per il riconoscimento

1. Per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Ente di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP) ai sensi dell'art. 31 del vigente Statuto del CIP, è necessario:
 - a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;
 - b) essere dotati di uno Statuto conforme alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CIP e che, in particolare, stabilisca l'assenza di fini di lucro, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità;
 - c) Avere una rappresentanza organizzata sufficientemente diffusa sul territorio nazionale e, in particolare:
 - Avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 289/2002 affiliate che svolgono attività paralimpica non inferiore a 200. La polisportiva ha la stessa valenza di una singola associazione/società.
 - Avere un numero di iscritti tesserati per l'attività paralimpica non inferiore a 800. Sono considerati iscritti – utili ai fini del riconoscimento – i soggetti impegnati nell'attività sportiva paralimpica, vale a dire i praticanti, i dirigenti, i tecnici, nonché altre figure simili di operatori sportivi, che abbiano con l'associazione o società sportiva dilettantistica affiliata, o direttamente con l'Ente, un rapporto continuativo
 - Avere una presenza organizzata (Delegazioni o Comitati Regionali) in almeno 14 regioni.
 - d) Svolgere attività fisico sportive integrate o esclusivamente per disabili sotto l'esclusiva titolarità organizzativa dell'EPP;
 - e) Avere svolto attività paralimpica con risultati comprovati nel campo della promozione sportiva da almeno 4 anni.

Lo svolgimento delle attività deve essere congruo, di carattere ampiamente pluridisciplinare, comprovato da idonea documentazione e la titolarità dell'organizzazione appartenere esclusivamente all'organismo che richiede il riconoscimento.

2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Ente di Promozione Sportiva Paralimpica – EPSP, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto del CIP, è necessario:
 - Possedere il riconoscimento da parte del CONI, della qualifica di Ente di promozione Sportiva, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto CONI, al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento al CIP;
 - Possedere i requisiti di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo;
 - Svolgere attività sportive paralimpiche sotto l'esclusiva titolarità organizzativa dell'Ente di Promozione richiedente.

Articolo - 4 - Presentazione della domanda

1. Riconoscimento EPP. La domanda di riconoscimento, in qualità di EPP deve essere presentata dal legale rappresentante dell'organismo e inviata all' Ufficio competente per i riconoscimenti CIP presso la sede nazionale del CIP corredata dei seguenti documenti:
 - a) Atto Costitutivo e Statuto vigente in originale o copia conforme autenticata;
 - b) Documentazione attestante la vigenza della carica ricoperta dal legale rappresentante unitamente alla copia del documento d'identità;
 - c) Regolamenti richiamati nello Statuto;
 - d) Bilanci consuntivi degli ultimi quattro anni e il Bilancio di previsione relativo all'esercizio in cui viene richiesto il riconoscimento unitamente ai provvedimenti di approvazione assunti dall'Organo statutariamente competente e dall'organismo di controllo. Nei Bilanci dovranno essere evidenziate le voci di conto in entrata relative alle quote di affiliazione e tesseramento praticate con specifico riferimento alle attività paralimpiche;
 - e) Verbali, in originale o in copia conforme, di svolgimento delle Assemblee che hanno eletto gli organi Nazionali di gestione dell'Ente;
 - f) Elenchi suddivisi per regione delle associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate che svolgono attività paralimpica, in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, completi delle informazioni utili alla loro identificazione quali a titolo esemplificativo non esaustivo: denominazione, Codice Fiscale, forma giuridica, legale rappresentante, indirizzo sede, codice di affiliazione, e corredati, per ciascuna associazione / società sportiva dilettantistica, dell'elenco di tutti gli iscritti tesserati completi delle informazioni utili alla loro identificazione quali a titolo esemplificativo non esaustivo: cognome, nome, data di nascita, numero e tipologia di tessera sportiva (praticante, dirigente, tecnico etc.) disciplina paralimpica praticata, tipologia di handicap. Questa documentazione dovrà essere presentata su supporto informatico secondo traccati predefiniti dal competente ufficio riconoscimenti del Cip. Le informazioni contenute nei suddetti elenchi dovranno essere convalidate da una dichiarazione a firma autografa del Presidente;
 - g) Relazione dettagliata del Legale Rappresentante dell'organismo sulle attività di cui all'art. 2, organizzate nei quattro anni precedenti la domanda di riconoscimento e su quelle programmate nell'anno in cui viene presentata l'istanza di riconoscimento, corredata di idonea documentazione probante riferita a tutte le attività e le discipline sportive paralimpiche dichiarate e organizzate. A titolo esemplificativo non esaustivo dovranno essere presentati per ogni anno i calendari ufficiali delle gare e delle manifestazioni organizzate, e di tutte le altre attività, da cui dovrà risultare inequivocabilmente l'esclusiva e diretta titolarità dell'organizzazione delle attività dichiarate;
 - h) Provvedimento del competente organo statutario dell'organismo richiedente di approvazione dell'istanza di riconoscimento e di tutta la documentazione allegata, assunto in data non superiore a 6 mesi antecedenti l'invio dell'istanza stessa;
2. Riconoscimento EPSP. La domanda di riconoscimento, in qualità di EPSP presentata dal legale rappresentante dell'organismo unitamente alla dichiarazione di vigenza della qualifica di Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto CONI è inviata all'Ufficio competente per i riconoscimenti CIP corredata dei documenti di cui alle lettere b), f), g), h) del comma 1 del presente articolo.

Il provvedimento di cui alla lettera h) dovrà contenere l'impegno dell'Ente ad osservare ed a conformarsi, per le attività svolte e per le finalità perseguite di stretto interesse paralimpico, ai Principi, allo Statuto ed alle disposizioni del CIP.



3. La presentazione dell'istanza incompleta nella documentazione oppure con formalità difformi da quelle previste nel presente articolo determinerà la sua irricevibilità che comunque sarà oggetto di specifica comunicazione.

Articolo 5 - Istruttoria e verifica istanza di riconoscimento in qualità di EPP o EPSP

1. L'Ufficio competente per il riconoscimento degli Organismi Sportivi CIP delegato all'istruttoria, provvede alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 3.
2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Ente di Promozione Paralimpica (EPP) lo Statuto sarà acquisito dall'Ufficio competente per il riconoscimento degli Organismi Sportivi ed esaminato dall'Ufficio Statuti e Regolamenti, che lo sottoporrà all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP.

Articolo 6 - Deliberazioni

1. Il Consiglio Nazionale provvede entro 210 giorni, a far data dal ricevimento della istanza di riconoscimento presso l'Ufficio competente, salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 3, a deliberare in merito.
2. In caso di rigetto della domanda la richiesta di riconoscimento non potrà essere ripresentata prima di 24 mesi dal provvedimento di diniego.

Articolo 7 - Effetti del Riconoscimento

1. L'EPP riconosciuto ai fini sportivi dal CIP ai sensi dell'art. 31 dello Statuto CIP e l'EPSP riconosciuto dal CONI la cui attività paralimpica è riconosciuta dal CIP ai sensi dell'art. 32 dello Statuto CIP, acquisisce il diritto di riportare la dicitura riferita al riconoscimento, rispettivamente, in qualità di Ente di Promozione Sportiva Paralimpica EPP o EPSP e il diritto di utilizzo del logo CIP esclusivamente secondo le direttive previste per la gestione integrata dell'immagine del logo CIP.
2. Tale diritto non è cedibile a terzi né ai propri affiliati e tesserati.
3. Gli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP-EPSP), a partire dall'anno successivo a quello del riconoscimento, potranno ricevere contributi economici da parte del CIP secondo quanto disposto nei successivi articoli del Titolo III.
4. Gli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica EPP e gli EPSP, questi ultimi per le attività svolte e per le finalità perseguite di stretto interesse paralimpico sono tenuti al rispetto delle norme di legge di riferimento nonché al rispetto delle deliberazioni del CIP e sono altresì tenuti a vigilare su quanto sopra anche nei confronti dei loro affiliati e tesserati.
5. Nel caso di utilizzo improprio del logo, da parte dell'Ente o dei propri affiliati e tesserati l'Ente di Promozione sarà passibile di sanzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 21, dopo opportuno richiamo.

Articolo 8 - Verifiche annuali per il mantenimento della qualifica di EPP o EPSP

1. Negli anni successivi al riconoscimento, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi di cui al precedente art. 3, gli EPP e gli EPSP dovranno inviare all'Ufficio competente per il riconoscimento degli Organismi Sportivi:
 - a) i dati identificativi delle associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni che svolgono attività paralimpiche, con il numero dei relativi tesserati praticanti le attività sportive paralimpiche;
 - b) i dati identificativi dei Delegati o Comitati regionali, di cui dovrà essere indicato, oltre all'indirizzo, il nominativo del Delegato o del Presidente e dei componenti il Consiglio laddove siano intervenute modifiche rispetto a precedenti comunicazioni ufficiali; per ogni carica dovranno essere indicate le date di nomina o elezione e di scadenza del mandato;
 - c) elenco delle discipline sportive paralimpiche per le quali l'Ente di Promozione intende organizzare attività nell'anno in corso a favore dei propri affiliati/tesserati;
 - d) tutta la documentazione dovrà essere sottoposta all'attenzione del competente Organo statutario dell'EPP o dell'EPSP e il relativo provvedimento di approvazione dovrà essere presentato contestualmente alla documentazione;
 - e) la documentazione prevista all'art. 4 comma 1 lettera f) per le associazioni/società di nuova affiliazione svolgenti attività paralimpica. In caso di rinnovo dell'affiliazione, oltre alla documentazione attestante la volontà di rinnovo, va inviata la sola documentazione relativa ad eventuali variazioni intervenute rispetto all'anno precedente.
2. I dati e la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente dovranno essere trasmessi all'Ufficio competente per i riconoscimenti del CIP entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero secondo i termini e le modalità che saranno dallo stesso indicate.

Articolo 9 - Revoca

1. All'esito della verifica di cui al precedente art. 8, in caso di sopravvenuta mancata rispondenza dei requisiti da parte dell'EPP o EPSP la Giunta Nazionale:
 - a) nel caso in cui sia accertata la carenza di uno dei requisiti minimi previsti al precedente art. 3, offrirà all'EPP o all'EPSP l'opportunità di conseguire nuovamente il requisito mancante concedendo un tempo massimo di 90 gg. per il ripristino della regolarità.
Nel caso in cui l'EPP o l'EPSP non abbia colmato la carenza in ordine al requisito mancante entro il tempo limite stabilito, proporrà all'organo competente la revoca del riconoscimento;
 - b) nel caso in cui sia accertata la carenza di due o più dei requisiti minimi previsti al precedente art. 3, proporrà all'organo competente la revoca del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi degli art. 30 del vigente Statuto per gli EPP e dell'art. 32 del vigente Statuto per gli EPSP;
2. La revoca del riconoscimento ai fini sportivi comporterà la conseguente decadenza di tutte le prerogative conseguenti allo status di EPP o EPSP ricadenti anche sui rispettivi affiliati.



Articolo 10 - Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico e Procura Generale dello Sport Paralimpico

La disciplina prevista dagli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto del CIP, ove previsto dai rispettivi Statuti, si applica integralmente agli EPP e, per la sola attività paralimpica, agli EPSP.

Articolo 11 - Codice di comportamento sportivo

I tesserati agli EPP in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo ed eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice Paralimpico di comportamento sportivo emanato dal CIP.

Articolo 12 - Normativa antidoping

La somministrazione e/o l'uso di sostanze o metodi dopanti sono vietati. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico di tesserati, affiliati e soci di EPP ed EPSP sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping NADO Italia a cui si fa rinvio.

Articolo 13 - Obblighi di denuncia

1. L'Organo statutario dell'EPP o EPSP che venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa e contabile debbono farne tempestiva denuncia alla competente Procura presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.
2. Di tale denuncia devono essere tempestivamente informati il Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPP o EPSP medesimo e il Presidente Nazionale del CIP.
3. Resta salva la piena facoltà di ogni singolo EPP e EPSP di adottare ogni misura ritenuta conveniente per la propria tutela e salvaguardia.
4. Quanto sancito dal presente articolo deve trovare applicazione anche in quanto disposto nell'articolato dei successivi Titolo III e Titolo IV.

TITOLO III Contributi

Articolo 14 - Risorse finanziarie

Per l'assegnazione di contributi annuali agli EPP o EPSP dovrà essere considerata la consistenza organizzativa e l'attività di promozione dell'attività paralimpica. In particolare:

- a) la consistenza organizzativa viene valutata sui seguenti parametri:
 - 1) presenza organizzata in almeno n. 14 regioni;



- 2) presenza di almeno 300 società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate per l'attività paralimpica in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche o aventi i requisiti per l'iscrizione al Registro nelle more della piena operatività del Registro stesso per gli EPP;
 - 3) numero degli iscritti per l'attività paralimpica (praticanti, dirigenti, tecnici e altre figure simili di operatori sportivi paralimpici) non inferiore a 800, di cui almeno il 50% in qualità di atleti;
- b) Per attività di promozione dell'attività paralimpica si intendono le attività sportive e formative di cui all'art. 2.

Articolo 15 - Determinazione del contributo

1. Contestualmente alla presentazione del Bilancio di Previsione e del Preventivo Finanziario, rispettivamente gli EPP e gli EPSP presenteranno al CIP una dettagliata programmazione descrittiva annuale per la promozione delle attività paralimpiche di cui all'art. 2, corredata del relativo dettaglio di spesa. L'ufficio per i riconoscimenti del CIP, competente in materia, tenuto conto dei requisiti previsti dal precedente articolo e valutate positivamente le caratteristiche della programmazione presentata anche con riferimento al numero di discipline paralimpiche promosse, alla tipologia di attività, se paralimpiche o integrate, alle tipologie di handicap, alle strategie di comunicazione per la valorizzazione delle iniziative e dei valori paralimpici, propone alla Giunta Nazionale l'assegnazione di un contributo, che sarà calcolato in percentuale rispetto al valore della programmazione per come indicato nel suddetto dettaglio di spesa.
2. Gli Enti che hanno ricevuto il contributo trasmettono al competente Ufficio del CIP per il riconoscimento degli Organismi Sportivi la relazione documentata relativa alle attività svolte ed al raggiungimento degli obiettivi programmati. Per gli EPP detta relazione relativa all'utilizzo del contributo assegnato può essere ricompresa all'interno della relazione del Presidente che accompagna il Bilancio di cui all'art. 18 lettera c.
3. Nell'assegnazione dei contributi agli EPP si terrà conto, altresì, del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo nonché della relazione documentata relativa all'attività svolta ed all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CIP. Nell'assegnazione dei contributi agli EPSP si terrà conto del preventivo finanziario, del rendiconto consuntivo e della relazione documentata sui contributi ricevuti dal CIP dell'anno precedente.
4. La Giunta Nazionale potrà stabilire annualmente un budget predeterminato, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta stessa, da destinare al finanziamento di progetti ritenuti meritevoli presentati dagli EPP o EPSP che non abbiano i requisiti di consistenza organizzativa previsti dall'art. 14 lett. a).
L'analisi dei suddetti progetti e la valutazione degli obiettivi da raggiungere, che dovranno essere in linea con quelli prefissati dal CIP, avverrà a cura dell'Ufficio del CIP competente per i Riconoscimenti degli Organismi sportivi che acquisirà tutte le informazioni dall'Entità proponente al fine di formulare alla Giunta Nazionale una proposta di finanziamento.

Articolo 16 - Tempi e modalità di erogazione

1. L'erogazione del contributo assegnato, così come determinato per ciascun EPP e EPSP, è subordinato alla regolarità della documentazione prodotta nonché al rispetto dei termini previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il CIP provvede al versamento delle somme mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Ente di Promozione Sportiva, previa espressa indicazione delle coordinate bancarie sottoscritta dal Presidente dell'EPP o dell'EPSP e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 17 - Bilancio di Previsione e domanda di contribuzione

1. Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno gli EPP presentano al CIP – Ufficio competente per il riconoscimento degli Organismi Sportivi:
 - a) il Bilancio di Previsione dell'EPP nel suo insieme, in copia conforme all'originale unitamente alla copia del provvedimento di approvazione deliberato dall'Organo statutariamente competente, completo della relazione del Presidente dell'EPP;
 - b) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al bilancio di previsione deliberato;
 - c) prospetto sintetico del bilancio di previsione dell'EPP nel suo insieme, come da allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'EPP, di cui al successivo art. 22, da parte degli organi centrali;
 - d) una dichiarazione sottoscritta dal Presidente attestante il rispetto dell'art. 7 della Legge 195/1974;
 - e) una dichiarazione delle coordinate bancarie del conto corrente su cui vengono accreditati i contributi deliberati dal CIP, con indicazione dei poteri di firma, sottoscritta congiuntamente sia dal Presidente dell'Ente che dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) attestazione rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione relativa alle polizze assicurative stipulate da ciascun EPP/EPSP in conformità con il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, emanato il 6/10/2011, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in materia di assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato Italiano Paralimpico e degli Enti riconosciuti dal CIP, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 28 del 03.02.2012.

Tale attestazione, cui dovranno essere allegate le quietanze di pagamento, dovrà indicare il numero degli assicurati ed il costo unitario del premio da cui poter evincere la veridicità dei dati relativi ai tesserati paralimpici;

Articolo 18 - Bilancio consuntivo e utilizzo dei contributi CIP degli EPP

Entro il termine del 30 maggio di ciascun anno gli EPP inviano al CIP - Ufficio competente per il riconoscimento degli Organismi Sportivi:

- a) il Bilancio Consuntivo dell'EPP nel suo insieme, in copia conforme all'originale unitamente alla copia del provvedimento di approvazione, deliberato dall'Organo statutariamente competente, completo della relazione del Presidente dell'EPP e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPP al Bilancio Consuntivo;



- b) prospetto sintetico del bilancio consuntivo dell'EPP nel suo insieme, come da allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'EPP, di cui al successivo art. 22, da parte degli organi centrali;
- c) una relazione documentata del Presidente dell'EPP in ordine all'attività svolta e all'utilizzo dei contributi ricevuti dal CIP nell'anno precedente.

Articolo 19 - Preventivo Finanziario e Rendiconto Finanziario Consuntivo degli EPSP

Rispettivamente entro il termine del 31 gennaio e del 30 maggio di ciascun anno gli EPSP sono tenuti a presentare alla Giunta Nazionale un preventivo finanziario ed un rendiconto finanziario consuntivo nonché una relazione documentata in ordine ai contributi ricevuti dal CIP per le previste approvazioni. Tale documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.

Articolo 20 - Attività di vigilanza - Verifiche documentali - Procedure di controllo – trasparenza

1. Fermo restando la responsabilità dell'Organo statutario competente e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPP, il CIP vigila sull'attività degli EPP, attraverso l'attività di monitoraggio, verifica e accertamento, oppure a seguito della trasmissione da parte di Enti di atti e documenti relativi ad attività contrastanti l'ordinamento sportivo.
2. Per le attività di controllo sulla documentazione amministrativo-contabile riferita ai contributi di natura pubblica erogati in ordine all'attività svolta nell'anno precedente, il CIP – almeno una volta l'anno – esegue un controllo a campione sulla documentazione presentata da ciascun EPP.
3. Gli EPP sono tenuti ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligati per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CIP e gli Organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 21 - Sanzioni

1. In caso di violazioni accertate il CIP può, in ogni momento, irrogare provvedimenti sanzionatori nei confronti degli EPP ovvero procedere alle segnalazioni presso i competenti Organi del CONI per gli EPSP.
2. Qualora attraverso atti in suo possesso o accertamenti svolti, il CIP riscontri irregolarità di tipo normativo, regolamentare, amministrativo, relative all'utilizzazione dei contributi erogati, per attività o spese non attinenti alle loro finalità ed anche per omessa, scarsa vigilanza sui propri affiliati, la Giunta Nazionale adotterà la sospensione dei contributi, la riduzione dei contributi, la decadenza dei contributi fino alla proposta della revoca del riconoscimento, nei casi più gravi.



TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 22 - Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli EPP

Ciascun EPP è tenuto ad adottare e trasmettere al CIP, un Regolamento di Amministrazione e Contabilità nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto del CIP, ispirato ai principi e regole contenuti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CIP.

Articolo 23 - Norme transitorie

Gli EPP e gli EPSP già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti ad adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti entro il termine del quadriennio paralimpico in corso alla data di approvazione del presente Regolamento a pena di revoca del riconoscimento.

Articolo 24 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'approvazione da parte dell'autorità competente.

